

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. del 300/A/352/13/11/54/6 dell 11.01.2013

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Segreteria

Prot. 954 del 11.01.2013

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA <u>LORO SEDI</u>
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LORO SEDI ;

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO



Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Segreteria

Prot.

de

Prot.

del

- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

OGGETTO:Targhe "temporanee" tedesche, altrimenti dette di "breve termine"; utilizzo al fine di esportare veicoli immatricolati in Italia e radiati dalla circolazione.

Viene da tempo segnalato che veicoli già immatricolati in Italia e formalmente radiati dalla circolazione per l'esportazione, continuano a circolare nel nostro Paese facendo uso di targhe temporanee tedesche, condotti da soggetti quivi residenti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Segreteria

Prot.

del

Le targhe in questione, definite "temporanee" o di "breve termine", hanno una durata prefissata (5 giorni), sono prodotte in Germania da soggetti privati utilizzando una sequenza alfanumerica attribuita dall'Ufficio della motorizzazione tedesca ed hanno abbinato un documento di circolazione, anch'esso temporaneo, contenente i dati personali, tecnici ed identificativi del veicolo, che possono anche essere trascritti a mano dall'intestatario prima dell'utilizzo (¹).

Le stesse sono assegnate, senza particolari formalità, a chiunque le richiede, sia esso cittadino tedesco o straniero, per motivi di prova, collaudo e/o trasferimento del veicolo. I dati del veicolo abbinati alla targa non risultano peraltro registrati in alcun Ufficio della motorizzazione.

Atteso quanto esposto, si evidenzia che le targhe e il documento di circolazione sono da considerare validi solo se utilizzati per far circolare in Italia veicoli **immatricolati in Germania**, sulla base della nota Diplomatica del 22 ottobre 1993, n. 411(2), tra Italia e Germania, relativa al riconoscimento reciproco delle targhe di prova (3) ed esclusivamente per le finalità e con le modalità sancite dall'Accordo medesimo.

Non sono, invece, validi quando sono utilizzati per far circolare nel nostro Paese veicoli già immatricolati in Italia e ormai radiati dalla circolazione, che, si rammenta, dopo la radiazione possono circolare sul territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera

HH-04196

(2) S.O.G.U. n. 87 del 15.04.1994

⁽¹⁾ Modello di targa "temporanea"

⁽³) Al riguardo è opportuno ricordare che con la circolare prot. n.692 del 10.03.2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che l'Accordo diplomatico suddetto si estende anche alle targhe di "breve termine", in uso in Germania dal 1° maggio 1998, cioè dopo la stipula del predetto Accordo.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Segreteria

Prot.

del

Prot.

del

La fattispecie è infatti regolamentata dall'articolo 99 del Codice della strada che consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per recarsi ai transiti di confine purchè muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Nei casi descritti la possibilità della circolazione in Italia con targhe "temporanee" tedesche, vorrebbe dire applicare le norme di un ordinamento giuridico diverso e disapplicare le proprie. Una simile procedura non ha alcun fondamento giuridico né alcun vincolo di diritto comunitario o internazionale.

Sanzioni da applicare

La circolazione di un veicolo già immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione, munito di targhe "temporanee" tedesche, costituisce violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada:

- 93, commi 1 e 7, in quanto circolante privo di immatricolazione e della carta di circolazione;
- 100, commi 1 e11, perché non munito delle targhe italiane di immatricolazione;
- 193, commi 1 e 2, in quanto privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, essendo non valida quella riferita alle targhe "temporanee".

Resta inteso che, qualora il veicolo munito di targhe "temporanee" sia non radiato e ancora immatricolato in Italia, troverà applicazione l'articolo 100, comma 12, per circolazione con targhe improprie, e l'articolo 193, commi 1 e 2, se privo di copertura assicurativa diversa da quella delle targhe "temporanee".



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Segreteria

Prot.

del

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente impartite da questi Dipartimenti incompatibili con le direttive sopra indicate.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE GENERALE